



COMUNE DI TERNO D'ISOLA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n 20 del 30/03/2009.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a istituti scolastici.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa. L'uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
3. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport, mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
4. Il Comune individua l'affidatario della gestione degli impianti sportivi nella realtà sportiva locale, non avente finalità di lucro, che promuova forme di partecipazione particolarmente attente al coinvolgimento del volontariato, e offra opportunità lavorative prevalentemente a soggetti residenti.
5. Gli impianti sportivi del Comune possono essere altresì adibiti a luogo di conferenze, mostre, proiezioni e spettacoli vari, nel rispetto della normativa riguardante la pubblica sicurezza, promosse o patrocinate dal Comune.

ART. 2 – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. La gestione degli impianti sportivi viene esercitata sia in forma diretta sia in forma indiretta mediante concessione a terzi. In ogni caso il Comune esercita la vigilanza sull'utilizzo degli impianti e sull'osservanza delle norme del presente regolamento.

ART. 3 – DIRITTO DI ACCESSO

1. E' consentito a tutti, singolarmente, in forma aggregata o associata, l'accesso agli impianti sportivi di proprietà del Comune, per svolgere o assistere alle attività sportive secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, ed il calendario fissato in sede gestionale, ed assentito dal Comune. Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di accesso le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Amministrazione Comunale;
- b) Scuole;
- c) Società, cooperative e associazioni sportive, affiliate a Federazioni aderenti al Coni;
- d) Enti e gruppi di promozione sportiva;
- e) Persone singole o aggregate in squadre occasionali;
- f) Altre associazioni e gruppi.

Le richieste di utenze non locali potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze sopra richiamate e con precedenza per quelle locali.

ART. 4 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

1. Il gestore è tenuto ad osservare ed a fare osservare la corretta utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da evitare danni a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune, e a mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

2. Il gestore è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento degli impianti o alle attività che vi si svolgono.
3. Il gestore ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi ad esso conferiti, segnalando al Comune le necessità di interventi di manutenzione straordinaria.
4. La vigilanza ed il controllo non implica in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che cadrà sempre e esclusivamente sul gestore.
5. A tutti i locali degli impianti sportivi hanno accesso per funzioni di vigilanza il personale comunale incaricato.
6. Il gestore si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone dallo stesso designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso degli impianti sportivi concessi, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune sulle strutture medesime causi danno alle funzionalità degli stessi. A tale scopo il gestore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa.
7. Le Forze dell'Ordine hanno diritto di accesso alle strutture e ai locali in ogni tempo.

ART. 5 – MODALITA' D'USO

1. L'uso degli impianti sportivi dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza proprie del buon padre di famiglia per garantire la loro buona conservazione.
2. L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato in sede gestionale.
3. Il Comune ha facoltà di utilizzare gratuitamente, per le proprie attività o manifestazioni, gli impianti sportivi.
4. Chiunque provochi un danno agli impianti sportivi, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al risarcimento del danno.
5. I singoli utenti o associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti. Il gestore è tenuto ad accertarsi in proposito.
6. Il Comune dispone la sospensione temporanea delle attività per ragioni di carattere tecnico contingenti.

ART. 6 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE

1. Il gestore è tenuto, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi.
2. Le spese di manutenzione straordinaria competono al Comune. Il gestore può proporre la realizzazione, a sue spese, di interventi di manutenzione straordinaria o migliorie sugli impianti, per migliorarne la fruibilità o ampliare l'attività. Gli eventuali utili di bilancio del gestore, relativi agli impianti sportivi in concessione, non potranno essere ripartiti tra gli associati, ma essere investiti per miglioramenti strutturali e gestionali degli impianti stessi, o per la realizzazione di nuovi impianti secondo il fabbisogno. Tali interventi dovranno essere di volta in volta concordati tra le parti e preventivamente autorizzati dal Comune e, potranno essere oggetto di contribuzione o concorso spese da parte del Comune. I nuovi impianti, come pure le migliorie apportate, sono acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale.

ART. 7 – MANIFESTAZIONI AL PUBBLICO

E' a carico del gestore l'acquisizione di tutte le autorizzazioni stabilite nel caso di manifestazioni aperte al pubblico come pure il rispetto di ogni disposizione normativa al riguardo. Spettano al gestore i servizi di biglietteria, di cui introita gli incassi, sorveglianza, antincendio, ambulanza e quant'altro necessario al regolare svolgimento della manifestazione. Incamerando direttamente gli incassi è ugualmente a suo carico l'ottemperanza alle disposizioni SIAE.

E' data facoltà al gestore di svolgere negli spazi dati in uso, attività commerciali accessorie e collegate all'attività espletata previo Consenso espresso del Comune.

ART. 8 – PUBBLICITA'

La pubblicità effettuata presso gli impianti sportivi comunali dovrà essere effettuata ai sensi delle norme previste dal vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

E' in potestà al gestore ogni eventuali contratto di sponsorizzazione.

ART. 9 – PERSONALE

Il gestore può utilizzare personale proprio, esterno o volontario comunque in regola con le normative vigenti. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità in merito a retribuzioni, contributi o assicurazioni per il personale suddetto come pure del suo operato. L'attività del personale deve essere improntata alla massima cortesia nei confronti dei frequentatori degli impianti, da considerarsi fruitori di pubblico servizio.

ART. 10 – TARIFFE

1. L'utilizzo degli impianti sportivi è soggetto al pagamento di tariffe fissate in sede gestionale, che verranno introitate dal gestore.

2. Per la determinazione delle tariffe, il gestore dovrà tener conto della tipologia dell'impianto, della finalità delle attività svolte e della durata delle stesse.

3. Il gestore deve corrispondere al Comune, per l'utilizzo degli impianti sportivi, un canone annuo fissato dalla Giunta Comunale. Il Comune può esonerare il gestore dal pagamento del canone per investimenti finalizzati al miglioramento strutturale e gestionale degli impianti sportivi o per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di nuovi impianti.

ART. 11 – USO GRATUITO

Gli impianti sportivi possono essere concessi gratuitamente in uso agli Istituti Scolastici del territorio e, con atto motivato dalla Giunta, ad Associazioni prive di finalità di lucro per scopi sociali, celebrativi o culturali, salvo accordi già preventivati in sede di programmazione annuale.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il gestore deve usare gli impianti per le attività in essi consentite.
2. Il gestore si assume tutti gli oneri derivanti dai consumi delle utenze che fanno capo agli impianti sportivi.
3. Il gestore si obbliga, inoltre, a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e a gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, ai fini del rispetto di ogni e qualsiasi normativa in materia di sicurezza, entro il 30 aprile di ogni anno.